

Allegato A

Le presenti Linee Guida troveranno applicazione per tutte le richieste di ammortizzatori sociali in deroga inviate on line a partire dal 15 aprile 2013.

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - LINEE GUIDA

La disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga ha la funzione di estendere gli strumenti esistenti di tutela del reddito ai lavoratori che in base alla normativa “ a regime” ne sarebbero esclusi.

I principali riferimenti normativi degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013 sono il DL 185/2008 convertito in L. 2/2009, il DL 5/2009 convertito in L. 33/2009, la L. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni, l'accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 22.11.2012, l'accordo quadro sottoscritto tra la Regione Toscana, INPS e le Parti Sociali in data 1° dicembre 2012, le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 614/2009, n. 319/2011 e le Linee Guida approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1122/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Per l'annualità 2013 le domande di concessione di CIG in deroga devono essere presentate alla Regione Toscana, che ne cura l'istruttoria ed emana i provvedimenti autorizzativi.

1. Presupposti per la richiesta e destinatari del trattamento

La richiesta di CIG in deroga è possibile in tutti i casi in cui si verificano le condizioni per fare ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sulla base di quanto statuito dalla legislazione corrente.

Sono in ogni caso esclusi i casi di sospensione programmata dell'attività lavorativa.

Le tipologie di aziende che possono richiedere la CIG in deroga sono le seguenti:

1.1. *Aziende tipologia A*

Aziende di qualsiasi settore, con riferimento alle unità produttive ubicate in Toscana, per cui non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, misure di integrazione salariale, anche destinate a specifici settori) – tipologia A di cui all'accordo quadro del 01/12/2012.

1.2. *Aziende tipologia B*

Aziende di qualsiasi settore, con riferimento alle unità produttive ubicate in Toscana, per cui sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, misure di integrazione salariale, anche destinate a specifici settori) e che non possono più usufruire di tali ammortizzatori o non possono più accedervi – tipologia B di cui all'accordo quadro del 01/12/2012.

2. Lavoratori beneficiari

I lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, con anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l'azienda richiedente aventi la qualifica di:

- a) operai; equiparati - intermedi
- b) impiegati
- c) quadri

3. Durata del trattamento di integrazione salariale in deroga

Fermo restando quanto indicato dalla L. 92/2012, che stabilisce che la concessione di ammortizzatori sociali in deroga può avvenire per un periodo non superiore a 12 mesi, e preso atto di quanto sottoscritto nell'accordo quadro del 01.01.2012, la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga è stabilita come segue:

- a. ciascuna richiesta di intervento della CIG in deroga non può essere inferiore ai 15 giorni lavorativi a dipendente né può riguardare un periodo superiore ai 3 mesi continuativi ad azienda, eventualmente prorogabili;
- b. le richieste di autorizzazioni di CIG in deroga devono essere contenute nel periodo tra il 01.01.2013 ed il 31.12.2013;
- c. in alternativa a quanto previsto al punto a., le aziende in fallimento di cui alla tipologia A del paragrafo 1 (punto 1.1.) e per le quali sia già stata emessa la sentenza dal Tribunale, possono richiedere, a cura del Curatore, un'unica autorizzazione di 12 mesi, **non prorogabile**, qualora per i lavoratori sussistano fondate prospettive di ricollocazione anche attraverso la riattivazione delle attività aziendali. Nel caso in cui all'atto della presentazione della domanda la sentenza del Tribunale non sia ancora stata emessa, l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo massimo di 3 mesi. Per l'istruttoria delle domande per periodi di 12 mesi di cui al presente paragrafo è necessario contattare direttamente gli Uffici del Settore Lavoro della Regione Toscana;
- d. nell'accordo sindacale l'azienda deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire o non può più accedere alla CIGO, CIGS o ad altre misure di integrazione salariale, anche destinate a specifici settori. La Regione Toscana si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dall'azienda ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla CIG in deroga. A titolo esemplificativo, potrà pertanto essere richiesta all'INPS la documentazione comprovante l'esaurimento delle 52 settimane di CIG o l'inaccogliabilità della richiesta, l'autorizzazione ministeriale comprovante l'utilizzo massimo consentito della CIGS per crisi o ristrutturazione, il bilancio depositato presso le CCIAA comprovante la mancanza dei requisiti per l'accesso alla CIGS. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall'azienda, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Toscana trasmetterà le risultanze all'INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

4. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

4.1. Consultazione Sindacale

Le aziende che intendano accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale comunicando alla RSU o RSA aziendale, ovvero, in mancanza, ai sindacati provinciali di categoria, la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG.

Tale comunicazione deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali almeno una settimana prima dell'inizio del periodo di sospensione/riduzione (contestualmente alla comunicazione scritta di sospensione/riduzione al dipendente, v. par. 7).

La consultazione sindacale di cui all'art. 5 della L. 164/1975 per le richieste di CIG in deroga deve concludersi con la sottoscrizione del verbale di accordo da parte di almeno una delle Rappresentanze Sindacali convocate entro 15 giorni dalla data di invio della convocazione per la consultazione sindacale da parte dell'azienda richiedente, e in ogni caso entro il periodo di sospensione e/o riduzione richiesto.

Per la sottoscrizione del verbale di accordo ai fini della concessione di CIG in deroga è possibile utilizzare lo schema predisposto dalla Regione Toscana e scaricabile dal sito <https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga>. E' possibile presentare anche un verbale di accordo redatto secondo un diverso schema purché siano riportati tutti i seguenti dati:

- a. data dell'accordo
- b. i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'accordo (azienda, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali)
- c. i dati identificativi dell'azienda, con la specifica sia della sede legale che della sede dell'unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza,
- d. indicazione della causa che ha costretto l'azienda ad una contrazione o sospensione dell'attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga;
- e. il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto, nonché l'eventuale piano di gestione degli esuberanti,
- f. dichiarazione relativa all'applicazione dell'istituto della rotazione tra i lavoratori interessati dalla Cassa integrazione (previsto dall'art. 1, comma 8, L. 223/91), con specifica dei motivi dell'eventuale mancata applicazione della rotazione;
- g. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti l'impossibilità dell'azienda di poter usufruire in quanto non può accedere o ha esaurito la CIGO o la CIGS o le altre misure di integrazione salariale previste dalla legislazione ordinaria;
- h. indicazione degli ammortizzatori sociali eventualmente utilizzati a partire dal 01.01.2010, i relativi periodi e la causale di intervento;

Qualora entro 15 giorni dall'invio della convocazione non si sia realizzata la consultazione con la sottoscrizione del verbale di accordo, ed in assenza di motivazione scritta circa la mancata sottoscrizione da parte della/e Organizzazione/i Sindacale/i, l'azienda può presentare domanda di CIG in deroga allegando alla domanda copia della convocazione e della documentazione comprovante l'invio e la data dello stesso. In questo caso le domande sono valutate da uno specifico Gruppo di Lavoro costituito presso la Regione Toscana al fine di un esame delle stesse, individuando possibili soluzioni ed adoperandosi per il raggiungimento dell'accordo territoriale.

Al termine del percorso individuato dal Gruppo di Lavoro, ove entro 15 giorni non sia stato raggiunto l'accordo territoriale, la Provincia convoca le parti per l'esame congiunto. Nei successivi 15 giorni dalla convocazione, la Provincia deve far pervenire alla Regione Toscana l'esito dell'incontro. Nel caso in cui all'incontro in Provincia non si presenti l'azienda o chi la rappresenta la domanda si ritiene respinta. Nel caso in cui non si presenti alcuna organizzazione sindacale la domanda verrà comunque accolta, anche se priva di verbale di accordo.

La valutazione del Gruppo di Lavoro non sostituisce in alcun modo l'accordo sindacale a livello territoriale.

4.2. Presentazione domanda

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale di cui sopra, il datore di lavoro interessato invia la domanda alla Regione Toscana.

A tal fine la Regione Toscana ha approntato la procedura informatica per consentire la compilazione e la trasmissione delle domande di CIG in deroga, che si trova all'interno del sistema CO Toscana al seguente indirizzo: <https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga>.

Le domande di CIG in deroga possono essere inserite nella procedura informatica a partire dal 15° giorno (di calendario) antecedente la data di inizio del periodo di sospensione/riduzione richiesto.

Al termine della compilazione on-line, il sistema produce la stampa della domanda di CIG come risultante dalla procedura di inoltro.

L'azienda dovrà inviare **a mezzo raccomandata A/R** al seguente indirizzo:

Regione Toscana
Settore Lavoro
Via Pico della Mirandola 24
50132 Firenze

la seguente documentazione:

1. Prima pagina della domanda, stampata, con apposta marca da bollo da €14,62, firmata dal legale rappresentante;
2. Il **verbale di accordo sindacale** (vedi punto 4.1) oppure documentazione (ricevute di raccomandate, fax o e-mail) da cui risulti che l'azienda ha inoltrato richiesta alle OO.SS.LL. di consultazione sindacale;
3. per le **aziende in fallimento**, per le quali sia già stata emessa la sentenza del Tribunale e che fanno una richiesta di Cig in deroga per 12 mesi non prorogabili (v.par.3 lett c), deve essere allegata **copia della sentenza del Tribunale fallimentare** che dichiara il fallimento.

Nel caso in cui l'imposta di bollo venga assolta in modo virtuale, l'invio della domanda è assolto con la compilazione on-line della stessa, mentre il verbale di accordo sindacale e l'eventuale copia della sentenza del Tribunale fallimentare che dichiara il fallimento dovranno essere inoltrati, previa scannerizzazione, per via telematica attraverso la procedura.

L'azienda avrà cura di conservare gli originali degli allegati .

La compilazione della domanda on-line è obbligatoria, pena la non ricevibilità della stessa.

Per accedere al servizio di [CigInDeroga](#) è necessario un [Certificato digitale \(smart card\)](#) fornito da un Ente Certificatore.

UTENTI GIA' REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine

Gli utenti già registrati al sistema di ComunicazioniOnLine, inseriscono la smart card e accedono direttamente alla procedura per le domande Cig in deroga cliccando su **Utente Registrato**.

UTENTI NON REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine

Chi non è ancora registrato dovrà cliccare su **Registrazione Utente** utilizzando un Certificato Digitale (smart card).

In tal modo l'utente (soggetto responsabile delle domande) dovrà registrarsi al sistema immettendo le proprie generalità, l'azienda o le aziende per le quali vuole operare e gli eventuali collaboratori da abilitare all'invio delle domande di Cig in deroga. La procedura consentirà al soggetto responsabile di scegliere se l'accesso dei propri collaboratori dovrà avvenire con smart card o attraverso utente e password. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.

4.1.1. Termini di presentazione della domanda e modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 7-ter, L. 33/2009, la domanda di CIG in deroga deve essere presentata entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro. Qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore a 20 giorni, la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del periodo di sospensione/riduzione richiesto.

Per **data di presentazione** si intende:

- nel caso di inoltro della domanda in bollo a mezzo raccomandata A/R, compresi gli allegati, la data di invio della raccomandata
- nel caso di inoltro telematico della domanda con bollo virtuale, compresi gli allegati, la data in cui viene effettuato tale inoltro

Le domande presentate oltre 20 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro richiesto saranno respinte.

L'unica modalità di pagamento per la CIG in deroga è il pagamento diretto.

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa dall'ufficio Regione Toscana - Settore Lavoro.

Le domande ritenute inammissibili o incomplete o inesatte, verranno sospese e verranno riesaminate soltanto dopo che l'azienda farà pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Toscana.

L'azienda è tenuta a far pervenire la documentazione mancante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata a mezzo raccomandata A/R. Decorso 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

Dal 1 gennaio 2013 le comunicazioni di accoglimento delle domande di Cig in Deroga (autorizzazioni) non saranno più inviate per posta ordinaria alle aziende interessate. Gli utenti registrati al sistema informatico on line CigInDeroga scaricheranno le suddette comunicazioni attraverso la funzione, presente nella procedura e attiva da tempo, "**Gestione Domande-Stampa Autorizzazione**".

Le comunicazioni di sospensione, inammissibilità o diniego della domanda di CIG in deroga verranno inviate all'azienda richiedente tramite raccomandata A/R e al referente per la domanda indicato sulla stessa tramite email, nonché all'INPS Regionale.

Saranno ritenute inammissibili e dovranno essere ripresentate con nuova marca da bollo le domande che:

1. utilizzano modulistica diversa da quella regionale derivante dalla stampa della procedura on-line;
2. pervengono esclusivamente in formato cartaceo senza l'obbligatoria presentazione on-line.

E' fatta salva la data di presentazione della domanda (vedi par. 4.2.1) al fine di evitare il maturarsi di decadenze in pregiudizio ai lavoratori.

Un lavoratore già autorizzato per un periodo non può essere oggetto di una nuova autorizzazione per lo stesso periodo o per un periodo incluso nell'autorizzazione già rilasciata.

Sulla base delle risorse assegnate dal Governo alla Regione Toscana, le prestazioni saranno erogate in relazione alle certificazioni rilasciate dall'INPS sull'effettivo tiraggio della spesa e dalle risultanze del monitoraggio effettuato dal Settore Lavoro.

6. Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base della convenzione tra la Regione Toscana e l'INPS Regionale Toscana, la Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Una volta ricevuta l'autorizzazione al trattamento di CIG in deroga da parte della Regione Toscana le aziende devono trasmettere all'INPS la richiesta di pagamento tramite specifica modulistica predisposta da INPS entro 60 giorni decorrenti dalla data della data di autorizzazione per i periodi conclusi, e entro 60 giorni rispetto al mese di riferimento per i periodi ancora in corso;

Nel caso di mancato utilizzo della autorizzazione le aziende dovranno comunicare a Regione Toscana ed INPS, a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal proprio legale rappresentante, la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento entro 60 giorni a decorrere dalla fine del periodo autorizzato.

Nel caso di mancato invio all'INPS di specifica modulistica predisposta da INPS entro i termini indicati, la Regione Toscana si riserva la facoltà di non riconoscere il diritto dell'intervento di CIG in deroga.

7. Obblighi del lavoratore e dell'azienda

In linea con quanto previsto dal comma 40 dell'art. 4 della legge 92 del 28 giugno 2012, il rifiuto del lavoratore di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero la mancata o irregolare frequenza senza giustificato motivo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione, fatti salvi i diritti già maturati.

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, **il lavoratore** destinatario di tali trattamenti **deve recarsi al Centro per l'Impiego** competente per domicilio, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale toscano, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa, **entro 5 giorni dall'inizio dell'effettiva sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici), pena la decadenza dal diritto di percepire il trattamento di integrazione salariale.**

In via sperimentale, il suddetto obbligo potrà essere assolto anche con modalità telematiche che verranno concordate tra la Regione Toscana e le Amministrazioni Provinciali.

Il mancato assolvimento degli obblighi sopra indicati da parte del lavoratore posto in CIG in deroga, viene considerato come rifiuto di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione ed il lavoratore perderà pertanto il diritto all'erogazione del trattamento di integrazione salariale.

L'azienda che ha fatto richiesta di CIG in deroga o intende avviare la procedura è tenuta a dare **comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o riduzione dell'orario di lavoro** ai dipendenti interessati, secondo il fac-simile allegato alle presenti Linee Guida, **almeno una settimana prima dell'inizio del periodo di sospensione/riduzione.**

Tale comunicazione deve essere presentata in copia dal lavoratore posto in cassa integrazione nel momento in cui lo stesso si reca presso il Centro per l'Impiego competente.

L'azienda ha l'obbligo di curare la conservazione dell'originale di tale comunicazione al fine di un eventuale successivo controllo.

8. Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Relativamente agli interventi di politica attiva rimane in vigore quanto previsto dalle "Linee guida per l'attuazione del Programma di interventi anti-crisi POR FSE 2007-2013 per il biennio 2011-2012" (DGR 319/2011) per tutti i lavoratori posti in CIG a seguito di procedure concorsuali o da aziende che dichiarino eccedenze o esuberi e per i quali non si preveda il rientro in azienda al termine del periodo di sospensione, fatta eccezione per i lavoratori che a partire dal 01/07/2009 hanno effettuato almeno tre interventi di politica attiva oltre alle due azioni obbligatorie (prima informazione ed il rilascio o aggiornamento del libretto formativo).

I lavoratori per i quali invece è previsto il rientro in azienda al termine del periodo di sospensione dal lavoro, sono tenuti ad effettuare solamente la prima informazione ed il rilascio o aggiornamento del libretto formativo.

Le categorie di lavoratori sopraindicati potranno, su base volontarie, aderire ad iniziative di politiche attive che gli verranno proposte dalle Amministrazioni Provinciali.

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO PER INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Azienda _____
Sede Legale _____
CF _____

Al Sig./Sig.ra _____

[Indirizzo] _____

Con la presente sono a comunicarLe la Sua sospensione e/o riduzione dall'attività lavorativa quale dipendente dell'azienda _____, unità produttiva di via _____, Comune di _____ (Provincia) per i sottoelencati periodi:

Dal	Al	N. giorni	N. ore	Sospensione o riduzione

Per i sopraccitati periodi l'azienda presenterà domanda di CIG in deroga alla Regione Toscana.

L'azienda dichiara che è previsto il suo rientro in azienda al termine del suddetto periodo di CIG: sì no

Le comunico inoltre che, in linea con quanto previsto dal comma 40 dell'art. 4 della legge 92 del 28 giugno 2012, il rifiuto del lavoratore di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero la mancata frequenza senza giustificato motivo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione, fatti salvi i diritti già maturati.

Al fine di poter mantenere il Suo diritto all'erogazione della CIG in deroga per i sopraindicati periodi, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, dovrà recarsi al Centro per l'Impiego competente per domicilio, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale toscano, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, , consegnando il presente modulo entro 5 giorni dall'inizio dell'effettiva sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici).

Secondo quanto disposto dalla Regione Toscana la mancata presentazione al Centro per l'Impiego nei tempi sopra indicati, sarà considerata come rifiuto del lavoratore di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione, e comporta pertanto la decadenza del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione.

Data

Firma del legale rappresentante dell'azienda

Firma del lavoratore per ricevuta

L'azienda ha l'obbligo di curare la conservazione dell'originale della presente comunicazione al fine di un eventuale successivo controllo.

MOBILITA' IN DEROGA

1. Destinatari del trattamento:

- A. gli apprendisti licenziati che non rientrano nella normativa di cui all'art.19, commi 1, lettera c), 1-bis, 1-ter della Legge 2/2009 o che non rientrano nella normativa di cui all'art. 2, comma 1 della L. 92/2012;
- B.
1. per i lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità, ex lege 223/91, o di disoccupazione ordinaria/ASPI/mini-ASPI che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2013 e che maturino il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi;
 2. per i lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, compresa l'indennità di mobilità in deroga, dipendenti da imprese cessate e per le quali sono in corso progetti di reindustrializzazione;
- C. i lavoratori subordinati ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati o cessati nel corso del 2013, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento di mobilità ex lege 223/91, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o dal trattamento di ASPI/mini-ASPI;

N.B. I lavoratori destinatari del trattamento di mobilità in deroga come individuati dalla DGR 831/2011 che maturano i requisiti previsti da tale Delibera nel periodo dal 01.12.2012 al 31.12.2012 devono presentare la richiesta di concessione del trattamento secondo quanto previsto dalla sopracitata Delibera.

2. Requisiti:

- I lavoratori di cui ai punti A), B) e C) devono essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente e domiciliati in Toscana;
- i lavoratori di cui ai punti A) e C) devono essere stati interessati nel periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2013 da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta causa, con esclusione delle dimissioni volontarie;
- i lavoratori di cui ai punti A) e C) non devono avere i requisiti per beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 223/91, dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di ASPI/miniASPI; oppure nel caso di lavoratori di cui al punto B), l'esaurimento dell'ultimo ammortizzatore di cui il lavoratore ha beneficiato a seguito del licenziamento non deve essere antecedente al 01/01/2013;
- i lavoratori di cui ai punti A), B), e C) devono aver maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento (o presso l'impresa con cui hanno cessato) il rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di carattere continuativo, così come previsto dal D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009, art. 7-ter, comma 6 e dalla L. 92/2012, art. 2, comma 67, fatta eccezione per i lavoratori somministrati che possono aver maturato una anzianità aziendale di almeno 12 mesi anche come somma di più missioni con più aziende utilizzatrici all'interno di uno stesso contratto di somministrazione

- i lavoratori di cui al punto C) devono aver maturato inoltre un'anzianità lavorativa complessiva con qualunque tipologia di contratto subordinato o parasubordinato non inferiore ai 36 mesi (inclusi i 12 mesi del precedente requisito);
- nel caso di lavoratori di cui al punto B), capoverso 1, gli stessi devono maturare il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi all'esaurimento del trattamento di mobilità ex lege 223/91, di disoccupazione ordinaria, ASPI o mini ASPI;
- i lavoratori di cui ai punti A), B) e C) non devono aver richiesto e ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Toscana.

3. Misura, durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

La misura dell'indennità di trattamento di sostegno al reddito è equivalente all'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223.

Viene concesso per un periodo di tempo pari a:

- 4 mesi per gli apprendisti licenziati o cessati di cui al punto A), e per i lavoratori subordinati di cui al punto C) ;
- fino a 12 mesi per i lavoratori di cui al punto B).

4. Procedura per la presentazione della domanda

Per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori richiedenti la mobilità in deroga devono recarsi presso i Centri per l'Impiego per la compilazione della domanda di mobilità in deroga (mod. A).

La domanda di richiesta del trattamento compilata e sottoscritta presso il Centro per l'Impiego, deve essere inviata, unitamente al documento di identità del lavoratore, a mezzo raccomandata A/R. a: Regione Toscana – Settore Lavoro – via Pico della Mirandola, 24 – 50129 FIRENZE.

Il modello INPS di richiesta del pagamento della prestazione (DS21-SR05), deve essere trasmesso direttamente all'INPS esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali indicati nella circolare INPS 102/2012:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS;
- Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact center integrato n.803164

5. Termini per la presentazione della domanda

La domanda di trattamento di sostegno al reddito deve essere inviata alla Regione Toscana, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal licenziamento/cessazione per i lavoratori delle tipologie A) e C), oppure entro 30 giorni dall'esaurimento dell'ammortizzatore sociale precedente per i lavoratori della tipologia B).

6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa dall'ufficio Regione Toscana - Settore Lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, nonché sulla base delle certificazioni rilasciate da INPS relativamente all'effettivo tiraggio (risorse effettivamente erogate) della spesa.

Sulla base della convenzione tra la Regione Toscana e l'Inps Regionale Toscana del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al richiedente all'indirizzo indicato sulla domanda, nonché all'INPS Regionale.

7. Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva

Ai sensi dell'art. 4, comma 41 della Legge 92 del 28 giugno 2012, il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi quando:

- a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
- b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore destinatario di tale trattamento deve formalizzare il Piano di azione individuale presso il Centro per l'Impiego di competenza.

Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l'Impiego prevederà un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato; in particolare, gli interventi dovranno essere articolati e personalizzati in ragione dell'effettiva durata della mobilità in deroga.

Per i lavoratori della tipologia B1, prossimi alla pensione, beneficiari del trattamento di mobilità in deroga nell'anno 2013, gli obblighi relativi al percorso di politica attiva si intenderanno assolti con il colloquio di prima informazione.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

(MODELLO. A)

**Regione Toscana
Settore Lavoro
Via Pico della Mirandola, 24
50132 Firenze**

Domanda di Mobilità in deroga

Il/la Sottoscritto/a.....
nato/a a.....Prov.....il.....
C.F.....
residente in Via/Piazza
CAP.....Comune.....Prov.....
Email.....Tel.....
Comune di domicilio (se diverso dalla residenza)
Via/PiazzaCAP.....

CHIEDE

La concessione del trattamento di mobilità in deroga

A TAL FINE DICHIARA

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**Di appartenere alla seguente tipologia di beneficiari:
(barrare la categoria di interesse)**

- A) apprendisti licenziati
- B1) lavoratori prossimi alla pensione
- B2) lavoratori dipendenti di imprese cessate
- C) lavoratori subordinati (compresi i somministrati) esclusi da aa.ss.

Di trovarsi nella seguente situazione:

- di essere iscritto allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente, dal
- di aver sottoscritto il Piano di Azione Individuale con il CPI diin data

- di essere domiciliato in Toscana,
- di non avere i requisiti necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223, dell'indennità di disoccupazione ordinaria, ASPI o mini ASPI, o nel caso di lavoratori delle tipologie B1 e B2, di aver esaurito il predetto trattamento nel corso dell'anno 2013;
- di aver maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento o la cessazione un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati che possono aver maturato una anzianità aziendale di almeno 12 mesi anche come somma di più missioni con più aziende utilizzatrici all'interno di uno stesso contratto di somministrazione;
- di aver maturato un'anzianità lavorativa complessiva con qualunque tipologia di contratto subordinato o parasubordinato non inferiore ai 36 mesi nel caso di lavoratori di cui al punto C),
- per i lavoratori di cui ai punti A) e C) di essere stati interessati nel periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2013 da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta causa, con esclusione delle dimissioni volontarie;
- di non aver richiesto e di non aver ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga dal Ministero del Lavoro, da una Provincia Autonoma o da una Regione diversa dalla Toscana,
- di confermare l'immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale,
- di essere a conoscenza che, Ai sensi dell'art. 4, comma 41 della Legge 92 del 28 giugno 2012, il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di in occupazione, decade dai trattamenti medesimi quando:
 1. rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
 2. non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.
- di maturare il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi all'esaurimento del trattamento di mobilità ex lege 223/91 o di disoccupazione ordinaria/ASPI/mini ASPI nel caso di lavoratori prossimi alla pensione di cui al punto B1),

Di essere stati interessati da licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro presso:

Datore di lavoro (RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA)

Codice Fiscale dell'Azienda

Comune _____ Prov (_____)CAP _____

Indirizzo _____

Stabilimento o Unità Produttiva nel Comune di _____ Prov (_____) _____

Alle cui dipendenze è stato occupato dal (GG/MM/AAAA) _____ al _____

Tipologia del contratto: _____

Qualifica: _____

Anzianità lavorativa complessiva (in mesi): _____(solo per i lavoratori tip. C)

Data di maturazione del diritto effettivo alla pensione (solo per i lavoratori di cui al punto B1):

Data di fine indennità di mobilità/mobilità in deroga/disoccupazione ordinaria/ASPI o mini ASPI (solo per i lavoratori tip. B1 e B2): _____

Si allega:

1. fotocopia della Carta d'Identità

Luogo e data _____ Firma _____

Timbro e firma Centro per l' Impiego

La presente domanda di trattamento di sostegno al reddito deve essere inviata alla Regione Toscana, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal licenziamento/cessazione per i lavoratori delle tipologie A) e C), oppure entro 30 giorni dall'esaurimento dell'ammortizzatore sociale precedente per i lavoratori della tipologia B).